



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PDL n. 1472A-X "Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori"

ATTO CONSIGLIO N. 1472A-X

Emendamento modificativo

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Entrata in vigore e disposizioni finanziarie)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è stanziata per l'anno 2021 la somma di Euro 200mila, su capitolo di spesa di nuova istituzione "Spese per sostenere la relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli minori", nell'ambito della Missione 12, Programma 5, con prelevamento dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

(domenico santorsola.....)

Relazione

L'emergenza determinatasi a causa della pandemia da Covid-19 ha determinato, tra l'altro, la necessità di utilizzare integralmente le risorse finanziarie del fondo di parte corrente per il finanziamento di nuove leggi, che erano previste dall'art. 4 della L.R. n. 55/2019 (Legge di stabilità 2020), per far fronte ai primi interventi a sostegno delle categorie maggiormente colpite dal fermo dell'economia causato dalla pandemia.

Non essendo più possibile, pertanto, utilizzare dette risorse come previsto dall'art. 3, così come formulato nella PDL, si rende necessario differire l'entrata in vigore dell'intera legge al 2021, così da poter utilizzare le risorse che il bilancio triennale 2020-2022 ha stanziato per l'esercizio 2021 sul medesimo fondo.